



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 luglio 2016 n.90

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 18 luglio 2016;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN CAMPO SANITARIO E
SOCIO-SANITARIO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E LA REGIONE MARCHE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche (Allegato A), firmato a San Marino il 29 aprile 2016, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2016/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN CAMPO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO**

tra

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

e

LA REGIONE MARCHE

La Repubblica di San Marino (in seguito, per brevità, RSM), rappresentata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e la Regione Marche, rappresentata dal Presidente, di seguito denominate anche "Parti", nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra lo Stato Sammarinese e quello Italiano ed ispira la loro cooperazione, sia a livello bilaterale che nella comune appartenenza alle Organizzazioni Europee ed Internazionali,

Premesso che

Il territorio della Regione Marche confina nella sua parte settentrionale con quello della Repubblica di San Marino, che le molteplici connessioni, gli scambi e l'osmosi di natura economica, culturale e sociale sono di grande apertura e di forte integrazione, tali da considerare logica la condivisione di principi fondanti lo sviluppo di ampi livelli di programmazione nell'ambito delle politiche per la salute, delle sinergie organizzative, attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale e di sviluppo degli strumenti operativi, al fine di favorire un'adeguata partecipazione agli stessi.

convengono quanto segue

Articolo 1
(Finalità)


1. Il presente Accordo intende promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nei campi e nei settori indicati nell'articolo 2, consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione a livello europeo, statale e regionale.
2. Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti di collaborazione con successivi atti integrativi del presente accordo ai sensi dell'art. 8, 3° comma, che seguiranno, per quanto riguarda la RSM le eventuali procedure previste dalla legislazione sammarinese e, per quanto riguarda la Regione Marche, l'iter di approvazione ai sensi della Legge 131/2003.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea ed in particolare di quelli che interessano le attività di carattere sanitario.
4. Nell'attuazione del presente Accordo come pure nella definizione delle disposizioni attuative ivi previste, le Parti agiranno nel pieno rispetto delle legislazioni vigenti nei rispetti ordinamenti, degli obblighi internazionali rispettivamente assunti nonché di quelli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 2
(Ambiti di collaborazione)

1. Le Parti favoriscono, nell'osservanza della rispettiva normativa, la collaborazione in campo sanitario a sostegno delle strutture operanti sul loro territorio.
2. Le Parti promuovono, altresì, la reciproca collaborazione nel settore sanitario e socio-sanitario nel settore della prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro, nel campo della ricerca ed innovazione tecnologica, nei correlati aspetti amministrativi, anche relativi alle dinamiche di spending review, per la razionalizzazione della spesa e per favorire l'interscambio professionale.
3. Le parti convengono di favorire la reciproca collaborazione in materia di gestione del rischio clinico, audit e prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere e territoriali.
4. Le Parti concordano di affrontare, in particolare, la tematica relativa all'assistenza sanitaria ai lavoratori frontalieri.
5. Le parti concordano, altresì, sulla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di attività di scambio di personale di ricerca, studenti e professionisti.

Articolo 3
(Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario)

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, si impegnano a conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra l'Istituto della Sicurezza Sociale della RSM (ISS) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Marche, nonché le collaborazioni fra i professionisti sanitari e tecnico-amministrativi, dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza. Il Servizio Sanitario Nazionale Sammarinese, può fornire prestazioni sanitarie e tecnico-amministrative, nell'ambito di accordi operativi con le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale della Regione Marche e può essere considerato nell'ambito delle reti di Area Vasta della regione stessa.
2. Le Parti convengono, in particolare, sull'attivazione di una collaborazione nell'ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico-amministrative, in raccordo con le attività e gli analoghi contatti tecnici sviluppati nell'ambito di applicazione del Memorandum d'Intesa tra la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e Ministero della Salute della Repubblica Italiana, sulla cooperazione nel campo della Salute e delle Scienze mediche, firmato a San Marino in data 9 maggio 2012, in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) sviluppo di un sistema informativo sanitario e sociale che sia integrato per le parti di reciproco interesse, nell'ottica di promuovere un regolare scambio di dati sanitari e socio-sanitari utili alla definizione dei rispettivi fabbisogni;
 - b) sanità pubblica, attraverso specifici accordi in materia di tutela della salute della popolazione nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmissibili e non, alla sicurezza alimentare ed a strategie comuni per promuovere corretti stili di vita, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);



- c) ricerca, sperimentazione e innovazione, sviluppando, nel rispetto delle reciproche normative in materia, sinergie in ambito clinico terapeutico (incluse le terapie avanzate biologiche), socio-sanitario ed organizzativo;
- d) integrazione socio-sanitaria ed erogazione dei servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche inerenti l'affido familiare, sempre nell'ambito delle proprie competenze.

Nell'ambito del presente Accordo si prevede di avviare forme di collaborazione tecnico scientifica e di scambio di prestazioni ambulatoriali e di degenza in analogia a quanto già esistente con le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, in particolare con l'AUSL Romagna, precisando che l'oggetto dello scambio di prestazioni e professionisti si intende non solo nel senso di inviare i cittadini sammarinesi ad effettuare prestazioni sanitarie nell'Aziende Sanitarie italiane ma anche nella possibilità di ricevere cittadini italiani ed in questo caso cittadini appartenenti alle Aziende sanitarie della Regione Marche per l'erogazione di prestazioni all'interno di strutture sanitarie sammarinesi.

In entrambe le situazioni, si fa riferimento a prestazioni per le quali nelle rispettive Aziende sanitarie esistano tempi di attesa più lunghi dello standard e a prestazioni di ricovero per le quali ci sia una massima concentrazione in alcuni punti della rete che difficilmente possono sopportare ulteriori invii tenuto conto che la contiguità territoriale tra le Parti può facilmente supplire a tale necessità sanitaria

- 3. Le Parti demandano agli organismi tecnici competenti - Authority Sanitaria e Socio-Sanitaria e Istituto per la Sicurezza Sociale per la RSM e Servizio Sanità e Agenzia Regionale Sanitaria per la Regione Marche - il compito di perfezionare specifici protocolli per rendere operativa l'integrazione fra i rispettivi sistemi.

Art.4 (Collaborazione scientifica)

- 1. Le Parti si impegnano a realizzare un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché di scambio di personale di ricerca, studenti ed amministrativi esperti in ambito sanitario.
- 2. Le Parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.
- 3. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:
 - a) scambio di visite di personale impegnato oltre che nell'attività di assistenza anche nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
 - b) scambio di studenti;
 - c) scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
 - d) organizzazione congiunta di incontri e seminari;
 - e) altre forme di cooperazione concordate tra le Parti, come progetti comuni di ricerca.
 - f) scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario
 - g) scambio di professionisti sanitari medici e del comparto

Art. 5 (Collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa)

- 1. Le Parti si impegnano a promuovere programmi congiunti di benchmarking e di razionalizzazione della spesa degli Enti che operano sul territorio della RSM e della Regione Marche anche in materia di centralizzazione degli acquisti.
- 2. Ai fini di cui al precedente comma, verranno stipulati specifici protocolli attuativi fra la competente Segreteria di Stato per la Sanità della RSM e il competente Assessorato della Regione Marche.



Articolo 6
(Attuazione dell'Accordo)

1. Le Parti convengono che l'attuazione e l'applicazione del presente Accordo avverrà mediante:
 - a) il potenziamento e l'incentivazione della cooperazione diretta fra gli organi delle rispettive strutture amministrative e fra i rispettivi Enti ed Organizzazioni;
 - b) l'attuazione, fra le rispettive strutture amministrative, di scambi di informazioni, dati, ricerche, conoscenze scientifiche e tecniche afferenti agli ambiti di cui al presente Accordo e l'eventuale creazione di banche dati comuni;
 - c) la partecipazione di funzionari delle strutture amministrative di ciascuna delle Parti a tavoli tecnici congiunti che potranno elaborare i protocolli attuativi di cui alla successiva lettera g) nonché piani di lavoro e progetti specifici per consentire una più efficace esecuzione del presente Accordo e per superarne eventuali incertezze applicative;
 - d) lo scambio di delegazioni e di esperti;
 - e) lo scambio di personale amministrativo esperto in ambito sanitario e tecnico amministrativo;
 - f) la facilitazione, anche mediante il riconoscimento di costi di iscrizione agevolati, della partecipazione di delegazioni di una Parte a corsi ed iniziative formative organizzati dall'altra, direttamente o mediante propri Enti Pubblici;
 - g) l'organizzazione di iniziative formative congiunte.
2. Le Parti convengono di effettuare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo uno scambio di note allo scopo di informarsi reciprocamente sugli organi e servizi amministrativi, Enti e soggetti istituzionali nonché sui relativi responsabili e referenti, a gestire i settori oggetto dei precedenti articoli.
3. Ai fini della compiuta attuazione del presente Accordo, la Regione Marche si impegna, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, a farsi parte diligente presso gli Enti e le Amministrazioni italiane centrali, provinciali e comunali interessate dagli ambiti di collaborazione di cui al presente Accordo.
4. Tutte le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo e successive integrazioni, troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Articolo 7
(Commissione mista)

1. Per la verifica della corretta esecuzione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire una Commissione mista composta di 5 (cinque) membri, designati in numero di 2 (due) da ciascuna di esse ed uno dal Ministero della Salute con il compito di assicurare una opportuna congruità rispetto al perimetro degli oggetti della collaborazione medesima.
 2. La Commissione potrà essere integrata qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
 3. La Commissione sarà convocata su richiesta di una delle Parti e comunque almeno una volta all'anno e si riunirà alternativamente nel territorio di ciascuna Parte. Le attività svolte dai membri della Commissione rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle rispettive amministrazioni di appartenenza; le eventuali spese documentate relative alla partecipazione agli incontri della Commissione, nonché quelle relative alla eventuale partecipazione di delegazioni della RSM e della Regione Marche alle attività
- 

della Commissione, troveranno copertura finanziaria negli specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

4. La Commissione, anche sulla base delle indicazioni scaturenti dai tavoli tecnici congiunti di cui all'articolo 6, comma 1 formula proposte di modifica, integrazione ed ampliamento del presente Accordo, da sottoporre ai rispettivi organi decisionali. Tali proposte acquisiranno efficacia con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
5. I membri delle rispettive delegazioni, nell'ambito della Commissione, sono comunicati da una Parte all'altra con lo scambio di note di cui all' articolo 6.
6. Le autorità centrali competenti di San Marino e dell'Italia verranno informate delle iniziative programmate dalle parti in applicazione del presente Accordo nei rispettivi territori di accreditamento, con particolare riguardo ai progetti di formazione, ricerca e interscambio di cui all'art. 4.

Articolo 8
(Durata, validità e modifiche)

1. Il presente Accordo acquisterà efficacia con l'espletamento delle rispettive procedure interne previste dalle Parti.
2. L'Accordo rimane efficace per un periodo di cinque (5) anni e, sarà automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza.
3. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti. Ogni modifica dell'Accordo produrrà i suoi effetti nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

Firmato a San Marino il giorno 29 aprile 2016 in due originali, ciascuno in lingua italiana entrambi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica di San Marino
Il Segretario di Stato per la Sanità e
Sicurezza Sociale
Francesco Mussoni



Per la Regione Marche
Il Presidente della Regione
Luca Ceriscioli

